



Al personale Tutto  
Alle Famiglie  
Al Sito Web Scuola

Oggetto: Indicazioni operative gestione emergenza COVID-19.

Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del RSPP e del Medico Competente di questa Istituzione Scolastica, nel fronteggiare l'emergenza a tutti nota come CORONAVIRUS, in concerto con le disposizioni emanate dal MIUR, fornisce in allegato, istruzioni operative sulla "Gestione Emergenza COVID-19" in merito alla Sicurezza e Salute di tutto il personale e gli alunni.

Si raccomanda, inoltre, di prestare attenzione alle disposizioni di cui al D.L.n.6 del 23/2/2020 e al DPCM del 23/2/2020, nonché a quanto riportato al punto 4. dell'Ordinanza n.1 del 24/02/2020 della Giunta Regionale della Campania "Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19" che recita: " A tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Regione Campania dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità Sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente."

Si porta a conoscenza, infine, che si è provveduto a sospendere l'espletamento di gite e viaggi di istruzione, nonché ogni altra manifestazione non strettamente necessaria alle attività curriculari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti.

Documenti:

- Istruzione Operativa: Gestione emergenza Covid-19
- Ordinanza n.1 del 24/2/2020 Giunta Regionale della Campania
- DPCM del 23/2/2020
- D.L.n.6 del 23/2/2020

Il Dirigente Scolastico  
dott. Michele Di Martino



# INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

## ISTRUZIONE OPERATIVA: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

Data emissione

23/02/2020

<b>Data sottoscrizione</b>	<b>Datore di Lavoro</b>	<b>RSPP</b>
25/02/2020	Firmato Dirigente Scolastico Dott. Michele Di Martino	Firmato Ditta Mentho S.R.L.S. Ing. Salvatore Buonavolontà
<b>Medico Competente</b>	<b>RLS</b>	
Firmato Dr. Carmelo A NUCERA	Firmato Prof. Gennaro Vicario	

Aggiornamento 23/02/2020	<b>D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> <b>SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	Pagina 2 di 6 23/02/2020
-----------------------------	---	-----------------------------

## ISTRUZIONE OPERATIVA: GESTIONE EMERGENZA COVID-19

### 1. Campo di applicazione

La presente procedura è finalizzata alla gestione del rischio di contagio COVID-19 all'interno del luogo di lavoro fornendo ai lavoratori le misure di prevenzione necessarie al contenimento del contagio da COVID 19

### 2. Numero di pubblica utilità

Per ricevere informazioni o aiuto in caso di sospetto COVID – 19 rivolgersi alla linea telefonica governativa 1500.

### 3. Sito internet di pubblica utilità per aggiornamenti

Il datore di lavoro consulta quotidianamente il sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> per ricevere informazioni sulla situazione e, se necessario modificare o sospendere l'attività lavorativa in caso di indicazione dell'autorità sanitaria. In particolare controlla i movimenti verso i comuni interessati dal focolaio. L'autorità sanitaria può far applicare alle autorità competenti, in base al decreto legge "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019":

***“Tra le misure sono inclusi, tra l'altro:***

- *il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata;*
- *la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;*
- *la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;*
- *la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;*
- *la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;*
- *l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;*
- *la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;*
- *la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;*
- *la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.*

*Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.*

*L'attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.*

Aggiornamento 23/02/2020	<b>D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> <b>SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	Pagina 3 di 6 23/02/2020
-----------------------------	---	-----------------------------

*Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali."*

#### 4. Indicazioni provenienti dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza, Alimentare, Veterinaria della Regione Lombardia e Veneto

Si riportano le indicazioni per la popolazione che dovranno essere rispettate da tutti i lavoratori:

- 1 Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e contattate il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da intraprendere.
- 2 Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria che sono:
  - o Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  - o Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  - o Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  - o Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci
  - o Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  - o Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  - o Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
  - o I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  - o Contattare il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni (nd.r. anche se si ha il sospetto di essere stati in contatto con casi noti o provenienti dai focolai).
  - o Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
  - o Qualora non necessario evitare i luoghi chiusi e di aggregazione

## 5. Infografiche prodotte dal ministero della salute

Istruzioni di sicurezza diffuse dal ministero della salute.

### #CORONAVIRUS

## Dieci regole da seguire:

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni



Ministero della Salute



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

## Previene le infezioni con il corretto lavaggio delle mani



Utilizza sapone (meglio quello liquido della saponetta) e acqua corrente, preferibilmente calda



Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie per almeno 40-60 secondi



Risciacqua abbondantemente con acqua corrente



Asciuga le mani possibilmente con carta usa e getta, con un asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda



*Ministero della Salute*

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

#coronavirus

## Quali sono i sintomi del nuovo coronavirus?

Come altre malattie respiratorie, può causare sintomi lievi come **raffreddore, mal di gola, tosse e febbre**, oppure sintomi più severi quali **polmonite e difficoltà respiratorie**.



*Ministero della Salute*



[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Aggiornamento 23/02/2020	<b>D.V.R. – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI</b> <b>SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	Pagina 6 di 6 23/02/2020
-----------------------------	---	-----------------------------

## 6. Obblighi dei lavoratori

Tutti i lavoratori dovranno leggere, comprendere e applicare la presente procedura.

Si ricorda che nell'evitare i contatti stretti è incluso anche evitare le strette di mano, soprattutto con personale esterno all'azienda, e mantenere una distanza di sicurezza.

In caso di dubbio misurare la propria temperatura prima di recarsi al lavoro.

Non sottovalutare i sintomi, e non recarsi dal medico o al pronto soccorso, ma chiamare il 1500 in caso di sospetto contagio.

**LOMBARDIA: numero verde unico regionale 800.89.45.45**

**VENETO: numero verde 800.46.23.40.**

**CAMPANIA: numero verde 800.90.96.99**

**Numero telefonico Polizia Locale di Trentola Ducenta 081 8128239**



Il Presidente

Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020

**Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19.**

**VISTI**

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".

**RILEVATO che**

- si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID-19;
- allo stato attuale, non sono stati registrati casi accertati di COVID-19 nell'ambito del territorio regionale della Campania;

**RAVVISATO che**

- in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;
- tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l'osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute con gli atti richiamati in premessa;



Il Presidente

**CONSIDERATO** che

- occorre, altresì, approvare Linee Guida operative relative alla presa in carico e ai percorsi da adottarsi per la gestione dei casi sospetti e accertati, nell'ottica dell'efficienza dell'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno;
- si rende necessario anche formulare indirizzi alle società di trasporto regionale e alle istituzioni scolastiche del territorio, al fine dell'adozione di ogni misura idonea a ridurre i rischi di contagio, senza nocumento all'espletamento dei servizi pubblici di competenza;

**VISTO**

- l'art. 32 del Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che attribuisce al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
- l'articolo 2 del DPCM del 23 febbraio 2020, che prescrive che *"In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"*;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

**ORDINA**

1. **ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie** della regione Campania la compiuta osservanza e applicazione delle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, allegata sub A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie** della regione Campania la compiuta osservanza e applicazione delle Linee Guida operative per l'identificazione/gestione dei casi sospetti e accertati di infezione da Coronavirus (2019-nCoV) allegate sub B) al presente provvedimento;



Il Presidente

3. **ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie** della regione Campania di ridurre il numero di accompagnatori e/o di visitatori sia per i pazienti ricoverati che per utenti ambulatoriali e di PS, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi, evitando gli affollamenti e potenziando la sorveglianza agli ingressi e varchi delle strutture;
4. **a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in regione Campania** dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
5. **ai Sindaci della regione** ai quali pervengano informazioni relative all'ingresso negli ultimi 14 giorni in regione Campania di cittadini dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente con segnalazioni anche nominative al fine di consentire l'immediata attivazione di ogni misura sanitaria necessaria per l'accertamento dell'eventuale contagio e di evitare immotivate interruzioni di servizi pubblici;
6. **all'Autorità Sanitaria territorialmente competente**, che abbia acquisito la comunicazione di cui ai punti 4 e 5, di provvedere all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

#### RACCOMANDA

- **ai Sindaci** della regione che abbiano adottato provvedimenti, ai sensi dell'art.50 o 54 TUEL di comunicarlo tempestivamente alla Presidenza della Regione Campania al fine del monitoraggio e coordinamento delle attività;
- **ai Sindaci** della regione di evitare l'organizzazione e l'espletamento di ogni manifestazione che comporti adunanze o assembramenti dei cittadini;
- **ai Dirigenti scolastici** di evitare l'organizzazione e l'espletamento di gite e viaggi di istruzione, in Italia e all'estero nonché di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curricolari che comporti adunanze o assembramenti degli studenti;
- **ai Dirigenti scolastici** di assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi raccomandate dal Ministero (lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni



Il Presidente

respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio);

- **alle società di trasporto regionale** di assicurare idonee misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, a tutela dei dipendenti e dell'utenza, ivi compreso l'incremento della disinfezione dei vagoni, delle carrozze, degli abitacoli dei treni e bus regionali.

**La presente ordinanza è trasmessa:**

Alle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione;

All'Ufficio scolastico regionale per la notifica agli Istituti scolastici regionali, di ogni ordine e grado;

Alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, per la notifica alle società e concessionari dei servizi di trasporto pubblico regionale;

Ai Prefetti competenti per territorio ai fini della notifica ai Comuni del territorio regionale;

**La presente Ordinanza è pubblicata sul BURC e sul sito web della Regione Campania**

Il contenuto della presente Ordinanza potrà essere aggiornata in base alla evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

De Luca

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020.

**Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

*a)* divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

*b)* divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

*c)* sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

*d)* sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

*e)* sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

*f)* sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

*g)* sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;


*h)* sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

*i)* chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

*l)* obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

*m)* sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

*n)* sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;



o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgono fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### Art. 2.

##### *Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale*

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

#### Art. 3.

##### *Applicazione del lavoro agile*

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

#### Art. 4.

##### *Esecuzione delle misure urgenti*

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia

e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

#### Art. 5.

##### *Efficacia delle disposizioni*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 294

#### ALLEGATO I

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vò.

20A01228



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6.

## Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

### *Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

*a)* divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

*b)* divieto di accesso al comune o all'area interessata;

*c)* sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo

pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

*d)* sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

*e)* sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

*f)* sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

*g)* sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;

*h)* applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;


*i)* previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

*j)* chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;

*k)* chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

*l)* previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;

*m)* limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;



n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

#### Art. 2.

##### *Ulteriori misure di gestione dell'emergenza*

1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1.

#### Art. 3.

##### *Attuazione delle misure di contenimento*

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti già adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

5. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

20G00020

